

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 961 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Saverio BARBUTO avente ad oggetto la seguente condotta:

Saverio BARBUTO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Virtus Soverato in qualità di allenatore della categoria "Allievi under 17"; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Virtus Soverato, svolto ripetutamente attività finalizzate al trasferimento e al collocamento di calciatori; segnatamente per avere organizzato, nell'ambito di un proprio progetto denominato "Football Players", plurimi eventi presentati e pubblicizzati dal medesimo sig. Barbuto come occasione di selezione e di osservazione tecnica da parte di società di maggiore rilevanza sportiva, coinvolgendo altresì in una occasione, nelle giornate 27 e 28.12.2025 a Reggio Calabria, senza autorizzazione della società di appartenenza A.S.D. Virtus Soverato, giovani calciatori tesserati per quest'ultima società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, partecipato e fatto uso di una chat sull'applicazione di messaggistica WhatsApp, riservata ai calciatori minorenni della categoria "Allievi-Under 17" della società A.S.D. Virtus Soverato, distinta e parallela rispetto alla chat ufficiale della società e, pertanto, estranea alle modalità ufficiali di comunicazione della medesima, utilizzando tale canale per porre in essere da un lato un'opera di denigrazione nei confronti della società A.S.D. Virtus Soverato e della sua presidente, sig.ra Raffaella Esposito, mediante l'impiego di espressioni offensive e screditanti, e dall'altro, abusando della propria posizione di tecnico e della relazione di fiducia instaurata con gli atleti minorenni da lui allenati, per sollecitare e convincere questi ultimi a non prendere più parte alle attività della società di appartenenza, tramite messaggi vocali offensivi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Saverio BARBUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 5 (cinque) mesi di squalifica per il Sig. Saverio BARBUTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò